



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Regolamento Didattico del Corso di Studio in
INFERMIERISTICA
(abilitante alla professione di Infermiere)

Classe di Laurea L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

(Ciclo di studio che inizia nell'a.a. 2011-12)

(Approvato dal CCSA in Infermieristica nelle sedute del 14 Marzo 2017)

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di
Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica
nella seduta del 18/12/2017

Approvato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia
nella seduta del giorno 28 marzo 2018

Emanato con Decreto Rettorale n. 241 del 17 aprile 2018



Il Regolamento Didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, secondo il corrispondente ordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli allievi e si articola in:

- Art. 1) presentazione del corso**
- Art. 2) gli obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo**
- Art. 3) i risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Understanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)**
- Art. 4) i profili professionali e sbocchi occupazionali**
- Art. 5) requisiti per l'ammissione al Corso di Studi e modalità di accesso e verifica**
- Art. 6) Il Credito formativo Universitario**
- Art. 7) le attività formative**
- Art. 8) organizzazione del corso**
- Art. 9) modalità di frequenza**
- Art. 10) altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti**
- Art. 11) attività di orientamento e tutorato**
- Art. 12) ricevimento studenti**
- Art. 13) sbarramenti e propedeuticità**
- Art. 14) obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio**
- Art. 15) distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto**
- Art. 16) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche**
- Art. 17) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti**
- Art. 18) prova finale**
- Art. 19) Diploma Supplement**
- Art. 20) riconoscimento CFU**
- Art. 21) modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio**
- Art. 22) riconoscimento del titolo di studio conseguito presso Università Estere**
- Art. 23) ammissione a singoli insegnamenti**
- Art. 24) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica**
- Art. 25) Consiglio del corso di studio e suoi organi**
- Art. 26) sito Web del Corso di Studio**
- Art. 27) rinvio ad altre fonti normative**
- Art. 27) entrata in vigore**



Art. 1) presentazione del corso

Il Corso di Studi in Infermieristica (CdSI) si articola in tre anni, per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) minimi.

Il CdSI garantisce ai suoi laureati un patrimonio culturale e scientifico adeguato all'esercizio della professione infermieristica. I laureati infermieri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, sono operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche che svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo Profilo professionale (D.M. Sanità n° 739, 14 settembre 1994), nonché dallo specifico Codice deontologico e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza infermieristica. I laureati infermieri sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica che preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Il laureato infermiere:

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività;
- formula i relativi obiettivi;
- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale;
- contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Il CdSI garantisce ai suoi laureati un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da permettere loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Assicura inoltre la competenza in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.



Art. 2) gli obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Gli obiettivi formativi specifici del CdSI permettono al laureato di:

- studiare, attraverso un percorso interdisciplinare, i fenomeni di salute e malattia dell'uomo nelle diverse fasi della vita, acquisendo competenze tecnico-relazionali adeguate alla risposta ai bisogni assistenziali degli individui e della collettività sia in ambito ospedaliero, sia territoriale;
- identificare i bisogni assistenziali, formulare i relativi obiettivi, pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- acquisire un'identità professionale attraverso l'applicazione del pensiero critico al ruolo dell'infermiere nell'attuale contesto socio-sanitario nazionale e regionale, collaborando all'interno dell'équipe socio-sanitaria ed opportunamente avvalendosi del personale di supporto;
- sviluppare capacità di ricerca nell'accesso e nell'utilizzo dell'informazione scientifica;
- sviluppare capacità di analisi delle problematiche etiche e bioetiche che sorgono nella relazione assistenziale tra paziente e infermiere.



Art. 3) i risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Understanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)

Conoscenza e comprensione

I laureati in Infermieristica dovranno conoscere le basi qualitative e quantitative dei fenomeni biologici, fisiopatologici e patologici; le basi molecolari, morfologiche e funzionali dei processi vitali, fisiologici e patologici; i principi bioetici generali, deontologici, giuridici e medico-legali applicati; i principi fondamentali dell'igiene, della medicina, della farmacologia, della chirurgia e delle scienze umane applicate; i principali modelli concettuali infermieristici; le metodiche tecnico-pratiche per diagnosticare, pianificare, organizzare, attuare e valutare l'assistenza infermieristica generale. Dovranno possedere conoscenze relative: alla promozione della salute e alla prevenzione della malattia; alle discipline infermieristiche applicate alle aree mediche e chirurgiche generali e specialistiche, alla cronicità e alla disabilità sia in ambito ospedaliero che comunitario; all'area materno infantile, alla salute mentale, alla emergenza-urgenza, al management sanitario. Dovranno sviluppare conoscenze legate alla continuità assistenziale sia nei contesti ospedalieri che territoriali. Dovranno sviluppare conoscenze relative alla ricerca infermieristica, all'informatica utile alla gestione dei sistemi informativi dei servizi ed alla propria formazione. Conosceranno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, ad un livello che consenta la comprensione della letteratura scientifica internazionale e l'aggiornamento.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati in Infermieristica applicheranno le conoscenze teoriche e pratiche apprese nel percorso formativo e relative alle funzioni dello specifico profilo; al termine del percorso dovranno essere in grado di espletare le seguenti funzioni:

- Funzione di Assistenza: accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione. Applicano correttamente e criticamente le prescrizioni diagnostiche terapeutiche.
- Funzione di Educazione Terapeutica: realizzazione di interventi di educazione terapeutica
- Funzione di Promozione della Salute e di Prevenzione: attuazione di programmi di promozione della salute e di prevenzione. Applicheranno i risultati delle ricerche infermieristiche e delle linee guida per migliorare la qualità dell'assistenza; svolgeranno inoltre attività di ricerca in ambito sanitario/assistenziale finalizzate alla produzione di nuove conoscenze. Orienteranno la formazione del personale di supporto; pianificheranno, organizzeranno e valuteranno il tutorato degli studenti in tirocinio. Applicheranno i principi dell'organizzazione sanitaria all'erogazione dell'assistenza. Svolgeranno funzioni di consulenza fornendo pareri tecnico/professionali.



Art. 4) i profili professionali e sbocchi occupazionali

Le principali funzioni nel contesto di lavoro dell'Infermiere sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria (DM 739/94).

A tali funzioni si associano competenze di natura tecnica, relazionale ed educativa nell'esercizio professionale nei seguenti ambiti nei primi anni di impiego nel mondo del lavoro: strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale (DM 739/94)

Sbocchi professionali:

Ospedali e case di cura generali, ospedali e case di cura specialistici, istituti, cliniche e policlinici universitari, ospedali e case di cura per lunga degenza e/o riabilitazione, libera professione, studi associati infermieristici, studi medici e ambulatori e poliambulatori privati e del Servizio Sanitario Nazionale, attività dei centri di radioterapia, attività dei centri di dialisi, laboratori radiografici, laboratori di analisi cliniche, laboratori di igiene e profilassi, altre attività infermieristiche indipendenti, servizi di urgenza ed emergenza, compreso il trasporto assistito di persone e di materiali e altri servizi sanitari. Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, servizi di asili nido, assistenza diurna per minori disabili. Villaggi turistici, colonie marine e montane. Attività di protezione civile. Istruzione universitaria e post-universitaria; corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali, attività di associazioni professionali, attività dei sindacati di lavoratori dipendenti. Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica. Attività di sterilizzazione di attrezzature medico-sanitarie.

Il Corso prepara alla professione di (codice ISTAT): Professioni sanitarie infermieristiche - (3.2.1.1.1)



Art. 5) requisiti per l'ammissione al Corso di Studi e modalità di accesso e verifica

Per essere ammessi al corso di Studio in Infermieristica occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II livello di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

L'ammissione al Corso di Studio di studenti stranieri è regolamentata dalle "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 7802 del 24 marzo 2014 e s.m.. Tali norme stabiliscono anche modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana ove detta verifica sia richiesta e le condizioni di esonero.

Il Corso di Studi in Infermieristica è ad accesso programmato al fine di garantire la qualità dell'offerta didattica in relazione alle risorse disponibili. Il numero degli studenti ammessi è determinato in base alla programmazione nazionale/locale ed alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto.

Per l'accesso al Corso di Studi è previsto un test di ammissione e pertanto la selezione è basata sull'esito del test stesso. Il test viene elaborato annualmente sulla base della specifica normativa ministeriale e viene effettuato nella data indicata nello specifico bando. Tutte le informazioni sono contenute nel bando, pubblicato sul sito www.unibs.it, che disciplina l'accesso. Il numero degli studenti ammissibili, i tempi, le modalità e i contenuti del test di ammissione sono determinati annualmente con decreto ministeriale.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, lo studente sarà sottoposto ad accertamento di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività dello specifico profilo professionale. La valutazione di non idoneità permanente comporta la decadenza dallo status di studente del Corso di Studi. L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneità psico-fisica dello studente su segnalazione del Coordinatore Didattico di sezione.



Art. 6) Il Credito formativo Universitario

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Per il conseguimento del titolo di studio è richiesta l'acquisizione di 180 CFU complessivi in tre anni di corso. Ad ogni CFU corrisponde, come previsto dall'art. 10 del Regolamento d'Ateneo, un impegno dello studente di 30 ore, così articolate:

- Insegnamenti e moduli tra loro organizzati in insegnamenti (lezioni frontali);
- Insegnamento dell'inglese scientifico;
- Insegnamento di competenze informatiche;
- didattica tutoriale ed esercitazioni svolte in aule dedicate o laboratori;
- attività formative professionalizzanti svolte in sedi di stage;
- seminari;
- didattica opzionale a scelta dello studente;
- altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
- studio autonomo.

Per ogni insegnamento, la frazione dell'impegno orario riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinato dall'Ordinamento Didattico.

I crediti corrispondenti a ciascun insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame o altre forme di verifica del profitto.

La Commissione Didattico-Pedagogica (CDP), nominata dal Consiglio del Corso di Studi in Infermieristica (CCdSI), accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

Un'apposita Commissione nominata dal CCdSI (Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari), valuta – sentiti i Referenti del Settore Scientifico Didattico interessati – la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

studenti non iscritti al CdSI per due anni consecutivi;

studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CdSI per due anni consecutivi;

studenti che non superano esami del CdSI per due anni consecutivi.



I percorsi formativi del Corso di Studi in Infermieristica sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e comprendono:

a) Corso di insegnamento

Si definisce 'corso di insegnamento' un insieme di lezioni che trattano di uno specifico argomento, identificate da un titolo e facenti parte del curriculum formativo previsto per il CdSI, svolte sulla base di un calendario didattico predefinito ed impartite agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

b) Seminario

Il 'seminario' è un'attività didattica che presenta le medesime caratteristiche della lezione, ma che può essere svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni. Il seminario può essere svolto anche da un solo docente, qualora il suo argomento permetta di ampliare un particolare aspetto previsto dal curriculum formativo. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

c) Esercitazione di laboratorio e didattica a piccoli gruppi

Le esercitazioni e le attività di didattica a piccoli gruppi costituiscono una forma di didattica interattiva, indirizzata a un piccolo numero di studenti. Tali attività sono di norma realizzate da un tutore, il cui compito è seguire gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di stage, ecc. Per ogni attività tutoriale, il Consiglio del CdSI definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame. Il CCdSI nomina annualmente i tutori da impegnare nelle attività didattiche previste per quel periodo. I tutori possono essere reclutati tra i docenti e gli assistenti al tirocinio ma anche tra personale esterno al Corso di Studi mediante incarichi e/o contratti annuali.

d) Attività didattica opzionale (a scelta dello studente)

Il Consiglio del CdSI organizza l'offerta di attività didattiche opzionali, singole oppure collegate in «percorsi didattici omogenei» e realizzabili con lezioni, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, fra i quali lo Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero minimo di 6 CFU. Fra le attività elettive si inseriscono anche tirocini elettivi svolti in strutture di ricerca o in Unità operative (Progetti Socrates\Erasmus). Il Consiglio del CdSI definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono. Per ogni attività didattica opzionale istituita, il CCdSI nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti. La valutazione delle singole attività didattiche elettive svolte dallo Studente non è espressa in una votazione numerica, ma solo nel riconoscimento certificato dei crediti corrispondenti. Il calendario delle attività didattiche elettive viene pubblicato in tempo utile, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. La didattica elettiva costituisce attività ufficiale e come tale annotata nel registro delle attività didattiche.

e) Attività formative professionalizzanti (tirocinio)

Durante i tre anni del CdSI, lo studente è tenuto ad acquisire specifiche competenze professionali nel campo dell'assistenza infermieristica. A tale scopo, lo studente deve svolgere delle attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture assistenziali identificate dal CCdSI, nei periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dal Piano degli Studi. Il tirocinio clinico è una forma di attività didattica clinica tutoriale obbligatoria che comporta per lo studente l'acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale.

L'attività formativa professionalizzante è suddivisa in due tipologie:

- acquisizione di abilità pratiche di livello crescente, utile allo svolgimento dell'attività svolta a livello professionale;
- utilizzazione delle conoscenze di natura metodologica per l'interpretazione critica dei dati utili all'individuazione, pianificazione, attuazione e valutazione dei problemi assistenziali infermieristici; abilità di ricerca e valutazione delle informazioni scientifiche indispensabili alla soluzione di problemi assistenziali



infermieristici; considerazione delle componenti deontologiche nello svolgimento delle attività di competenza.

Le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica a piccoli gruppi o individuale, con progressiva autonomia per lo studente. In ogni fase del tirocinio clinico, lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un assistente di tirocinio e sotto la responsabilità di un tutore professionale.

In conformità con la normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, sono strutture necessarie per le attività di tirocinio: U.O. di medicina generale; U.O. di medicina specialistica; U.O. di medicina d'urgenza e pronto soccorso; U.O. di chirurgia generale; U.O. di chirurgia specialistica; U.O. di neonatologia e/o pediatria; U.O. di ostetricia e ginecologia; U.O. di psichiatria e Servizi di salute mentale; U.O. di riabilitazione; Day-hospital; Servizi per l'assistenza geriatrica; Servizi di medicina del lavoro; Servizi e laboratori diagnostici e ambulatori specialistici; Servizi distrettuali, di cure primarie, di assistenza domiciliare. Le sedi di tirocinio vengono individuate in coerenza con il progetto formativo predisposto, indicate nel documento annuale di programmazione didattica e approvate dal CCdSI.

Gli studenti sono di norma assegnati alle sedi di tirocinio che afferiscono alla sezione in cui frequentano il Corso. Gli studenti possono comunque essere assegnati a sedi di tirocinio che afferiscono ad altre sezioni del Corso sulla base dei posti disponibili e in coerenza con il progetto formativo predisposto, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano i rapporti convenzionali ai fini della programmazione dei tirocini.

Le sedi di tirocinio vengono individuate in considerazione dei seguenti indicatori: numero delle prestazioni sanitarie; tipologia dei casi clinici; tipologia dei bisogni di assistenza infermieristica; dotazione organica di personale infermieristico; programmi di formazione continua del personale infermieristico; adesione del personale al processo formativo degli studenti; strumenti per la pianificazione e attuazione dell'assistenza infermieristica; modelli organizzativi dell'assistenza infermieristica; attività di ricerca e produzione scientifica promosse.

Nelle sedi di tirocinio di degenza, in relazione all'intensità assistenziale, il rapporto studente/degenti è stabilito ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Università e le Istituzioni sanitarie individuate quali sezioni del CdSI.

Nelle sedi di tirocinio distrettuali, ambulatoriali e domiciliari il rapporto studente/degenti è commisurato in relazione alle unità di personale infermieristico presenti e disponibili per l'attività formativa agli studenti.

Il tirocinio clinico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata da apposito libretto firmato dall'Assistente di tirocinio.

La competenza acquisita con l'attività di tirocinio è sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCdSI, ed è espressa in trentesimi.

Ogni anno accademico viene nominata dal CCdSI un'apposita Commissione di valutazione del tirocinio, la quale provvede per l'anno accademico in corso – sulla base di criteri individuati all'inizio dell'anno accademico e riportati nel Documento Annuale di Programmazione Didattica e anche con l'istituzione di apposite prove – alla certificazione dell'intero percorso di apprendimento clinico di ogni studente o di sue singole parti. Al termine di questo processo di certificazione, detta Commissione esprime un voto in trentesimi che concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e che determinerà l'acquisizione dei CFU, specificati per ciascuna delle diverse aree cliniche frequentate durante l'intero anno di corso. La Commissione di valutazione del tirocinio clinico può determinare forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l'intero anno accademico un numero di assenze superiore al 20% del monte ore programmato. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il termine del triennio accademico. Lo studente del terzo anno che ha maturato un debito formativo ai sensi del capoverso precedente, può recuperare tale debito entro la sessione primaverile della prova finale del CdSI.

Il CCdSI può identificare strutture non universitarie, nazionali o estere, presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione e accreditamento della loro adeguatezza didattica.

f) Corso di Lingua inglese

Il Consiglio del CdSI predispone almeno un Corso di lingua inglese, che permetta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti di interesse biomedico e infermieristico e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario dei paesi anglofoni. La verifica dell'acquisizione delle abilità linguistiche avverrà nell'ambito di specifiche valutazioni condotte dai docenti. I relativi crediti formativi universitari sono acquisiti al termine di ciascun anno accademico.

g) Preparazione della Prova Finale

Lo Studente ha a disposizione 6 CFU (3 CFU al secondo anno e 3 al terzo anno) da dedicare alla preparazione della prova finale e alla redazione di un elaborato scritto (Tesi di Laurea).



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 8) organizzazione del corso

Il curriculum del CdSI si articola in 16 Insegnamenti obbligatori e 3 attività formative professionalizzanti (uno per ciascun anno di corso), per un totale di 19 esami con votazione in trentesimi.

L'attività didattica opzionale è valutata al termine del triennio con un esame la cui valutazione è espressa in termini di idoneità.

Nella pagina web del corso di studio, sono specificati il docente dell'insegnamento, gli eventuali moduli didattici che compongono l'insegnamento, scopi e programmi del modulo.

Il piano degli studi è riportato nell'Allegato 1



9.1 - Eventuali obblighi di frequenza

Lo studente è tenuto a frequentare il CdSI per almeno il 80% di ogni attività didattica prevista dal piano degli studi, comprese le attività formative professionalizzanti (tirocinio).

La frequenza viene verificata dai docenti e dagli assistenti di tirocinio, adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCdSI. L'attestazione di frequenza viene certificata dal docente o dall'assistente di tirocinio sulla base degli accertamenti effettuati, secondo modalità comunicate agli studenti all'inizio di ogni corso.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza per ciascun Insegnamento di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

9.2 – eventuali insegnamenti a distanza

Il corso di studi può utilizzare sistemi di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dal piano di studio.

9.3 studenti a Tempo Parziale

Il corso di studio attualmente non prevede percorsi formativi per studenti part-time.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 10) altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti

Si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento Studenti.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 11) attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove un servizio di orientamento finalizzato a fornire strumenti per accedere alle informazioni relative al corso di studio, alle attività formative, agli strumenti di valutazione della preparazione iniziale e alle opportunità di autovalutazione, alle opportunità di studio all'estero e alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.

Il Corso di Studio utilizza il servizio di tutorato previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Attività di Tutorato Studentesco a cui si rimanda.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 12) Ricevimento studenti

Ogni docente del corso di studio è tenuto ad assicurare il ricevimento degli studenti in modo continuativo ed adeguato in conformità all'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo



13.1 sbarramenti

Per l'ammissione alla prova finale del CdSI, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti dal Piano degli Studi.

È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza e abbiano superato gli esami o le prove certificative previsti dal Piano di Studio secondo il seguente schema:

- per passare dal primo al secondo anno di corso: esame di Fondamenti di Infermieristica generale; esame di Le basi biologiche e molecolari della vita; esame di Le basi morfologiche e funzionali della vita; esame di tirocinio del primo anno;
- per passare dal secondo al terzo anno di corso: esami o prove certificative relative a tutte le attività didattiche del primo anno (con esclusione di: Informatica; Inglese scientifico; Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale; Attività opzionali); esame di applicazione dei processi diagnostici e terapeutici; esame di tirocinio del secondo anno.

Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ai corsi di insegnamento del proprio anno di iscrizione o che non abbia superato l'esame di tirocinio, viene iscritto con la qualifica di ripetente all'anno da cui proviene.

Lo studente che non abbia acquisito i requisiti per il passaggio all'anno successivo di corso entro la fine del mese di settembre dell'anno accademico di riferimento, al momento dell'iscrizione all'anno accademico successivo viene iscritto con la qualifica di fuori corso, nella quale permane per tutto l'anno.

L'iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza ai corsi di insegnamento, comporta l'obbligo di frequenza per i corsi di insegnamento per i quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza.

L'iscrizione come ripetente, in caso di mancata attestazione della frequenza o mancato superamento dell'esame di tirocinio, comporta la frequenza e la positiva valutazione delle esperienze di tirocinio previste per quell'anno di corso.



Art. 14) obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio

L'obsolescenza dei cfu acquisiti, la decadenza della carriera e il termine di conseguimento del titolo di studio sono disciplinati dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.

Ai fini di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente regolamento didattico, relative alle responsabilità della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, che valuta – sentiti i Referenti del Settore Scientifico Disciplinare interessati – la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

studenti non iscritti al CdSI per due anni consecutivi;

studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CdSI per due anni consecutivi;

studenti che non superano esami del CdSI per due anni consecutivi.

Ai fini di evitare l'obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di due ripetizioni del medesimo anno di corso nell'intero corso di studi e non è consentita la sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a due. La durata massima del complessivo triennio di corso non può essere superiore a sei anni, comprensivi delle eventuali ripetizioni e dei periodi di sospensione della frequenza o di fuori corso.



Art. 15) distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto

Il presente articolo regola la distribuzione delle attività formative, gli appelli d'esame e le modalità di verifica di profitto ai sensi degli artt. 21 e 23 del Regolamento didattico di Ateneo e dell'art. 14 del regolamento Studenti e impegna inoltre a dare la massima attuazione possibile allo Statuto dei diritti e doveri dello studente, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo.

Gli esami di profitto e le prove di verifica sono attività volte ad accertare il grado di preparazione degli Allievi. Possono essere orali e/o scritti e/o grafici, o consistere in prove pratiche, nella stesura di elaborati o altra modalità di verifica ritenuta idonea dal docente dell'insegnamento responsabile e/o dal Consiglio di corso. Lo studente è tenuto a verificare il programma richiesto per l'esame.

Le modalità d'esame, ivi comprese eventuali forme di verifica in itinere sono rese note all'inizio delle lezioni dell'insegnamento.

Per ciascuna attività formativa indicata nel piano didattico è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività (semestrale o annuale). Nel caso di un insegnamento integrato articolato in più moduli, possono essere previste prove parziali, ma l'accertamento finale del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale e complessiva del profitto.

L'accertamento finale, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, o l'attribuzione di una idoneità.

L'iscrizione agli esami di profitto avviene da parte dello studente attraverso il sistema informativo dedicato a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e che l'esame sia inserito tra quelli inseriti per il proprio Corso di studio, nel rispetto delle propedeuticità e delle regole di frequenza previste.

All'atto della prenotazione potrebbe essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del corso seguito.

Il voto finale o l'idoneità viene riportato dal Docente responsabile su apposito verbale.

Lo studente potrà controllare sul sistema informatico l'avvenuta registrazione dell'esame.

Il calendario didattico è articolato secondo due periodi didattici (semestri). Il primo semestre va indicativamente dal mese di ottobre al mese di febbraio; il secondo semestre da marzo a settembre.

Per ogni insegnamento sono previsti sette appelli nell'anno solare, la cui collocazione all'interno del calendario didattico per ciascun anno accademico viene definita a livello coordinato da parte del Consiglio di Corso di Studi, garantendo un'equilibrata distribuzione temporale degli appelli stessi ed evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione.

Il numero e le tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti e le modalità di iscrizione alle stesse sono indicate nel Documento annuale di programmazione didattica.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Possono altresì rilevare il profitto nei confronti dei medesimi contenuti. In questo caso, le valutazioni riportate nelle verifiche in itinere rappresentano una percentuale, definita dalla struttura didattica competente e riportata nel DAPD, del voto dell'esame finale. Le valutazioni conseguite nell'ambito delle verifiche in itinere non sono valide negli anni accademici successivi a quello del loro conseguimento. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.

Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati, denominati sessioni d'esame.

Le sessioni d'esame non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.

Le sessioni d'esame sono fissate:

- la prima nel mese di febbraio, con un prolungamento nel periodo pasquale;
- la seconda nei mesi di giugno-luglio;
- la terza nel mese di settembre.

Per ogni sessione sono previsti due appelli d'esame, distanziati fra loro di almeno due settimane. E' previsto un solo appello nel prolungamento della sessione invernale.



La composizione e il funzionamento delle commissioni d'esame sono regolamentati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

La Commissione di esame è costituita da almeno due docenti. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il presidente della Commissione dispone la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

- prove orali tradizionali e/o prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi);
- prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze professionali e delle capacità gestuali e relazionali).

Il calendario didattico definitivo, l'orario delle lezioni e le date degli appelli sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione: calendari didattici

Nelle sessioni in cui sono previsti due appelli di esame, essi sono distanziati, di norma, di almeno due settimane. Il Consiglio di corso può prevedere ulteriori appelli d'esame (di recupero o straordinari). Gli esami dello stesso anno vengono fissati in date diverse per evitare sovrapposizioni. Le date delle prove di esame sono rese note almeno 60 giorni prima. La data e l'orario d'inizio di un appello non possono essere anticipati. In caso di prove scritte seguite da prove orali l'intervallo fra di esse deve essere di norma di almeno un giorno.

La composizione e il funzionamento delle Commissioni d'esame è indicata nell'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le Commissioni d'esame sono designate ai sensi dell'art. 23, c. 6, del Regolamento didattico di Ateneo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.

Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare il numero di 20 nei tre anni di corso.



Art. 16) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche

Il Consiglio del CdSI predispone almeno un Corso di lingua inglese, che permetta agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti di interesse biomedico e infermieristico e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario dei paesi anglofoni.

La verifica dell'acquisizione delle abilità linguistiche avverrà nell'ambito di specifiche valutazioni condotte dai docenti e comporta l'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari.

La lingua straniera curriculare richiesta per l'acquisizione del titolo è la lingua inglese.

Per la prova della lingua inglese sono previsti 3 crediti e l'esito è espresso con un giudizio di idoneità.

Gli studenti in possesso di Certificazioni Internazionali di conoscenza linguistica (riportate all'indirizzo internet www.unibs.it) sono tenuti a presentarle alla Segreteria Studenti per la loro valutazione ed eventuale riconoscimento di frequenza e/o esame.



Art. 17) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti

Stage e tirocini

Il Consiglio di corso determina le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio o stages ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati per il corso di studio, indicando anche le modalità di rilevamento della frequenza e il responsabile di tale rilevamento

Il Consiglio di Corso nomina annualmente una specifica Commissione di valutazione del tirocinio, la quale provvede per l'anno accademico in corso – sulla base di criteri individuati all'inizio dell'anno accademico e riportati nel Documento Annuale di Programmazione Didattica e anche con l'istituzione di apposite prove – alla certificazione dell'intero percorso di apprendimento clinico di ogni studente o di sue singole parti.

Al termine di questo processo di certificazione, detta Commissione esprime un voto in trentesimi che concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e che determinerà l'acquisizione dei CFU, specificati per ciascuna delle diverse aree cliniche frequentate durante l'intero anno di corso.

La Commissione di valutazione del tirocinio clinico può determinare forme per il recupero del debito formativo connesso alle attività di tirocinio, per quegli studenti che abbiano maturato durante l'intero anno accademico un numero di assenze superiore al 20% del monte ore programmato. Tali forme di recupero devono essere assolte dallo studente entro il termine del triennio accademico.

Lo studente del terzo anno che ha maturato un debito formativo ai sensi del capoverso precedente, può recuperare tale debito entro la sessione primaverile della prova finale del CdSI.

La Commissione di valutazione del tirocinio può assumere provvedimenti in ordine all'assegnazione degli studenti in specifiche sedi di tirocinio e in materia di sospensione temporanea della frequenza del tirocinio di singoli studenti per ragioni di tipo disciplinare.

Periodi di studio all'estero

I CFU conseguiti, dopo idonea verifica, durante i periodi di studio, trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo(Socrates/Erasmus, accordi bilaterali) vengono riconosciuti dal Consiglio di Corso, in conformità con gli accordi didattici (Learning Agreement) tra l'Università di Brescia e le Università ospitanti e stabiliti preventivamente dal Responsabile Erasmus del Corso di studio o da apposita Commissione. La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.

Il CCdSI può identificare strutture non universitarie, nazionali o estere, presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione e accreditamento della loro adeguatezza didattica.

Modalità di verifica di altre competenze richieste e relativi crediti

Le conoscenze informatiche sono accertate con le modalità indicate nel programma di ciascuna attività formativa e comunicate all'inizio di ciascun anno accademico. Sono previsti riconoscimenti di certificazioni comprovanti le conoscenze informatiche, mediante valutazione da parte del referente dello specifico settore scientifico-disciplinare.



18.1 attività formative per la preparazione della prova finale

Lo studente ha a disposizione 6 CFU da dedicare alla preparazione della prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione infermieristica e che prevede la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.

L'elaborato scritto si riferisce a un argomento di interesse infermieristico, scelto dallo studente e svolto sotto la supervisione di un referente, secondo modalità e tempi prestabiliti

18.2 ammissione alla prova finale

L'ammissione alla prova finale richiede l'acquisizione di tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico con esclusione di quelli acquisibili con la prova stessa.

Potranno comunque essere ammessi alla prova finale solo gli studenti che avranno certificato la adesione alle procedure di valutazione della didattica.

18.3 prova finale

Lo prova finale, che ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione infermieristica, prevede ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento didattico, la valutazione di competenze e abilità pratiche (prova pratica) e la presentazione di un elaborato scritto.

Per l'ammissione alla prova finale del CdSI, lo studente deve aver frequentato regolarmente le attività didattiche e conseguito i 174 crediti formativi universitari relativi al superamento degli esami di profitto e di tirocinio previsti nei tre anni di corso dal Piano degli Studi.

La prova finale si svolge nelle due sessioni indicate per legge (art. 6, DM 2-4-2001 n°136), di norma nei mesi di ottobre/novembre e marzo/aprile.

La prova finale prevede:

- l'elaborazione e presentazione di un elaborato scritto di pertinenza infermieristica;
- una prova pratica per la dimostrazione di competenze e abilità pratiche.

Entrambe le prove (elaborato scritto e prova pratica) devono essere superate.

Il voto di Laurea è espresso in centodecimi ed è determinato secondo modalità proposte dal CCdSI e indicate nel documento annuale di programmazione didattica (DAPD).

Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario approvato annualmente.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente interessato deve:

- a) almeno tre mesi prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, depositare presso la Segreteria studenti l'apposito modulo, sottoscritto dal referente e contenente l'indicazione del tema dell'elaborato scritto;
- b) almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, depositare, presso la Segreteria studenti e su modulo da questa fornito, la domanda di ammissione all'esame di laurea, sottoscritta dal referente e indicante il titolo esatto dell'elaborato scritto;
- c) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova finale:
 - superare tutti gli esami previsti dal piano di studi;
 - depositare presso la Segreteria studenti una copia dell'elaborato scritto, in formato cartaceo e sottoscritta dal referente;
 - consegnare al referente una copia dell'elaborato scritto nel formato (cartaceo o elettronico) che il referente medesimo indica al candidato.

La commissione esaminatrice della prova finale:

- a) è nominata dal Rettore, su indicazione del Presidente del Corso di Studio;
- b) è composta da un minimo di 7 membri, di cui almeno due docenti universitari, ed è costituita da docenti di ruolo e viene presieduta dal docente universitario con maggiore anzianità di servizio.

Al Presidente della commissione spetta di garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova.



Il Presidente designa altresì tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione dello svolgimento della prova finale.

La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale.

Alla deliberazione possono partecipare soltanto i membri della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

18.4 votazione

A determinare il voto di laurea, espresso in centodieci punti, contribuiscono i seguenti parametri:

- durata degli studi;
- media ponderata per CFU degli esami, comprese le valutazioni finali di tirocinio;
- esami con lode;
- partecipazione a programmi formativi in Università straniere e approvati dal CdSI (ad esempio, Erasmus);
- tipologia dell'elaborato scritto e sue modalità di elaborazione, presentazione e discussione.

Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

Al termine della deliberazione, il Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione. I verbali degli esami di laurea sono sottoscritti da tutti i membri presenti e trasmessi alla Segreteria studenti



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 19) Diploma Supplement

Come previsto dal DM 270/2004, per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, l'Università rilascia a ciascun laureato, insieme al diploma, un supplemento informativo (diploma supplement) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 20) riconoscimento CFU

L'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate è disciplinato dal Regolamento Studenti a cui si rimanda.



Art. 21) modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio

Gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio in Infermieristica possono presentare al Consiglio di Corso di Studi domanda di riconoscimento della carriera universitaria pregressa - con eventuale abbreviazione di corso - a seguito di:

1. passaggi tra corsi di studio dell'Università di Brescia;
2. trasferimento da altre sedi universitarie;

21.1. Trasferimenti

Trasferimenti interni al Corso di Studi in Infermieristica

Entro il 31 luglio, la Segreteria Studenti comunica il numero di posti disponibili, a seguito di rinunce e congedi, per i trasferimenti interni presso ciascuna sezione del CdSI. Gli studenti che intendono richiedere un trasferimento interno devono presentare una domanda motivata entro il 31 agosto. Qualora il numero delle domande di trasferimento sia superiore al numero dei posti disponibili, il CCdSI affida alla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari l'incarico di stabilire una graduatoria. Detta Commissione, prima di esaminare le domande presentate, determina i criteri per la determinazione della graduatoria.

Trasferimenti da Corsi di Studi in Infermieristica di altre Università

Le domande di trasferimento presentate da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altre Università sono accolti nel limite dei posti disponibili. Gli studi compiuti da studenti provenienti da Corsi di Laurea in Infermieristica di altre Università sono riconosciuti previa valutazione da parte della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari del Corso di Studi in Infermieristica, la quale valuta la carriera di studio fino a quel momento seguita, riconosce i crediti utili e individua i conseguenti obblighi formativi. Dopo aver deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCdSI dispone per l'iscrizione regolare dello studente a uno dei tre anni di corso. Lo studente trasferito da altra Università viene assegnato a una sezione del CdSI tenendo conto della sua richiesta e delle disponibilità di posti.

21.2. Riconoscimenti degli studi

I crediti formativi universitari conseguiti da uno studente presso un altro Corso di Studi della medesima Università o di altre Università, possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità espresso dalla Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, previa valutazione degli obiettivi formativi e dei contenuti di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CdSI.



Art. 22) riconoscimento del titolo di studio conseguito presso Università Estere

Gli studenti in possesso di laurea di I livello, previo versamento di un'apposita tassa stabilita dagli Organi Accademici (rimborsabile in caso di iscrizione), possono presentare al Consiglio di Corso di Studi domanda di pre-valutazione della carriera universitaria pregressa ai fini della abbreviazione di carriera.

Le modalità di presentazione di tali domande e i relativi criteri di sono disciplinati da un apposito Regolamento

Per il riconoscimento dei titoli di studio, qualora non siano in vigore accordi bilaterali fra gli Stati o convenzioni internazionali che già comportino in Italia il riconoscimento del titolo accademico estero da parte del Ministero della Salute, coloro che hanno svolto un percorso di studio o hanno conseguito una laurea estera in un corso delle Professioni sanitarie possono ottenerne il riconoscimento solo a condizione di superare il test previsto per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie.

Qualora la prova sia superata, sono tenuti a sostenere l'esame di lingua italiana nella data stabilita dal Ministero competente per l'accesso ai corsi di laurea degli studenti stranieri; non può essere ammesso alle prove successive chi non ha superato la prova di lingua italiana.

Ai candidati è sottoposta una prova scritta, vertente sugli insegnamenti del curriculum vigente.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Corso e da almeno tre membri della Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari.

La data del test è fissata annualmente, di norma entro il 30 del mese di novembre.

I candidati che superano la prova scritta sono ammessi come fuori corso del terzo anno e sono pertanto esonerati da obblighi di frequenza alle lezioni.

Ai candidati ammessi come fuori corso del terzo anno sono determinati i seguenti obblighi formativi aggiuntivi:

- superamento dell'esame di Fondamenti di Infermieristica Generale;
- superamento dell'esame di Infermieristica Clinica Generale;
- superamento dell'Esame di Organizzazione e continuità dell'assistenza;
- superamento della prova di Inglese;
- frequenza e superamento del tirocinio del terzo anno;
- Esame Finale, comprensivo dell'elaborato scritto.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 23) ammissione a singoli insegnamenti

Non è prevista l'ammissione a singoli insegnamenti.



Art. 24) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

Il Corso di Studi è sottoposto con frequenza periodica non superiore a cinque anni ad una valutazione riguardante in particolare:

- la validità degli aspetti culturali e professionalizzanti che costituiscono il carattere del CdS;
- l'adeguatezza degli obiettivi formativi specifici rispetto ai profili culturali e professionali attesi;
- la consistenza dei profili professionali con gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati;
- l'adeguatezza dell'offerta formativa e dei suoi contenuti al raggiungimento degli obiettivi proposti;
- l'efficienza organizzativa del Corso di Studi e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti;
- il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio di Corso;
- la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti;
- il rendimento medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il Consiglio di Corso, con la supervisione del Presidio della Qualità di Ateneo e dei Presidi della Qualità di Dipartimento e tenuto conto delle indicazioni formulate dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nelle proprie relazioni annuali, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per analizzare gli aspetti sopra elencati. Allo scopo di governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance, in tale valutazione si tiene conto del monitoraggio annuale degli indicatori forniti dall'ANVUR nonché dell'esito delle azioni correttive attivate anche a seguito delle relazioni annuali delle CPDS.

La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza dei singoli Docenti.



Art. 25) Consiglio del corso di studio e suoi organi

Il Consiglio di Corso di Studi è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima e seconda fascia, ed è composto da tutti i docenti a cui è attribuito un incarico didattico afferente al Corso di Studi di riferimento e da una rappresentanza degli studenti.

Il Consiglio del Corso di Studio ha il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, alla approvazione dei piani di studio, alla costituzione delle commissioni di esame e per le altre verifiche del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento del titolo di studio.

Per quanto riguarda l'elezione delle rappresentanze studentesche si rimanda al Regolamento Elettorale dell'Università.

Nell'ambito del Consiglio di Corso, la funzione di segretario viene svolta, di norma, dal Coordinatore didattico. In caso di sua assenza, il Presidente sceglie il segretario tra i docenti essendo, di norma, il più giovane tra i docenti universitari presenti. I verbali delle adunanze del Consiglio di Corso sono approvati nella seduta successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Coordinatore didattico del CdSI

Il Coordinatore didattico del CdSI è nominato, su proposta del Presidente del CCdSI, tra i professori di prima e seconda fascia della Facoltà, titolari di un insegnamento del CdSI e afferenti al settore scientifico-disciplinare proprio del profilo professionale del CdSI. Il Coordinatore didattico del CdSI collabora con il Presidente del CCdSI, per il coordinamento delle attività didattiche del CdSI. Il Coordinatore didattico coordina le attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CcdSI.

Il Coordinatore didattico di sezione

Qualora il percorso didattico del CdSI sia organizzato in sezioni di corso, individuate presso le strutture del servizio sanitario regionale con apposito accordo attuativo, per ciascuna sezione è individuato, ai sensi del Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Brescia e la Regione Lombardia, un Coordinatore didattico di sezione, nominato tra il personale appartenente al profilo professionale del CdSI, dipendenti dall'istituzione sanitaria sezione del CdSI o dall'Università. L'attribuzione dell'incarico prevede il possesso dei requisiti di studio, scientifici e professionali, adeguati e coerenti con le funzioni di coordinamento didattico da ricoprire.

Sono compiti del Coordinatore didattico di sezione:

- garantire la corretta applicazione della programmazione didattica per la propria sezione;
- la proposta in merito all'impiego delle risorse materiale e di personale non docente, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività didattiche previste, comprese quelle relative alla didattica tutoriale e di tirocinio e alla nomina dei tutor e degli assistenti di tirocinio, per la propria sezione;
- la proposta delle sedi per l'effettuazione dei tirocini, in coerenza con gli obiettivi del piano degli studi e delle indicazioni previste dal documento annuale di programmazione didattica;
- la verifica degli indicatori di adeguatezza delle strutture della propria sezione utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del CdSI.

Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Coordinatore didattico di sezione.

Il Coordinatore didattico di sezione partecipa di diritto alle attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CCdSI.

Il Coordinatore di Insegnamento

Per gli insegnamenti previsti dal piano di studi che prevedono moduli affidati a più di un docente, anche di settori scientifico-disciplinari diversi, è prevista la nomina di un Coordinatore di Insegnamento, designato dal CCdSI.

Il Coordinatore di Insegnamento rappresenta la figura di riferimento del corso per gli studenti. Sono suoi compiti:

- presiedere la Commissione d'esame, coordinare le attività di preparazione delle prove e garantire il corretto svolgimento dell'esame stesso;
- coordinare le attività didattiche programmate per il proprio insegnamento, allo scopo di garantire il perseguimento di obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio insegnamento, anche in relazione all'organizzazione dei tempi didattici, assumendosene la responsabilità nei confronti del CCdSI;
- proporre attività didattiche integrative e tutoriali per il perseguimento di obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio insegnamento;
- proporre attività opzionali a scelta dello studente, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche connesse agli obiettivi didattici integrati delle diverse discipline previste per il proprio insegnamento.

Il Coordinatore di corso integrato partecipa di diritto alle attività della Commissione Didattico-Pedagogica del CCdSI.



Qualora necessario, il CCdSI può individuare ulteriori figure di coordinamento (Coordinatore didattico di anno di corso, Coordinatore dei tirocini, Coordinatore delle attività formative a scelta dello studente, ecc.), di norma scelte nell'ambito del profilo professionale proprio del CdSI.

La Commissione Didattico-Pedagogica (CDP)

Il CCdSI può dotarsi di Commissioni, temporanee o permanenti. La loro tipologia (elaborazione del regolamento, programmazione del tirocinio, programmazione delle attività opzionali, elaborazione delle modalità di svolgimento dell'esame finale, monitoraggio della qualità dei processi formativi, formazione pedagogica dei docenti, ecc.), composizione e le modalità di nomina e di funzionamento sono definite dal CCdSI.

Il CCdSI istituisce una Commissione didattica-pedagogica.

La Commissione didattico-pedagogica (CDP) è presieduta dal Presidente del CCdSI.

Le attività della CDP sono coordinate dal Coordinatore Didattico del CdSI.

Sono membri di diritto della CDP i Coordinatori di sezioni e i Coordinatori di Insegnamento.

La CDP è inoltre composta da almeno un docente per ogni anno di corso e da una rappresentanza dei tutori professionali.

Nel rispetto delle competenze del CCdSI, compito fondamentale della CDP è l'elaborazione e la proposta al CCdSI del documento annuale di programmazione didattica del CdSI.

Il documento annuale di programmazione didattica del CdSI, elaborato nei tempi stabiliti per la predisposizione dell'offerta formativa del CdSI e comunque con almeno due mesi di anticipo dall'inizio dei corsi, contiene:

- l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CdSI per l'anno accademico di riferimento, comprensivo degli obiettivi dei singoli corsi di insegnamento e della specificazione di eventuali attività didattiche di tipo esercitativo, integrativo e tutoriale;
- i contenuti e le modalità di valutazione e di certificazione del profitto per le singole attività didattiche;
- i principali elementi della programmazione didattica del tirocinio (obiettivi, attività didattiche, esercitazioni, forme e criteri di valutazione, periodi e orari di frequenza), compreso l'elenco delle sedi per lo svolgimento dei tirocini stessi;
- l'elenco delle attività didattiche previste dal piano degli studi del CdSI per l'anno accademico di riferimento, relativo alle attività opzionali a scelta dello studente e le modalità di valutazione delle stesse;
- il calendario didattico dell'anno accademico, comprensivo dei periodi di lezione, di tirocinio e degli esami.

Le funzioni svolte dai componenti la Commissione didattico-pedagogica sono riconosciute come compiti istituzionali e pertanto certificate dalle autorità accademiche come attività inerenti la didattica.

La Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari

Il Consiglio di Corso nomina un'apposita Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

- studenti non iscritti al CdSI per due anni consecutivi;
- studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CdSI per due anni consecutivi;
- studenti che non superano esami del CdSI per due anni consecutivi.

La Commissione per la verifica dei crediti formativi universitari è presieduta dal Presidente del CCdSI.

Le attività della Commissione sono coordinate dal Coordinatore Didattico del CdSI.

Sono membri di diritto della Commissione i Coordinatori di sezione.

La Commissione è inoltre composta da almeno un docente per ogni anno di corso e da un rappresentante degli studenti.

La Commissione per le Attività Formative Professionalizzanti

Il Consiglio di Corso nomina un'apposita Commissione per le Attività Formative Professionalizzanti, presieduta dal Presidente del CdSI, con funzioni consultive e propositive per la programmazione, la realizzazione e la valutazione delle attività di tirocinio previste dal Piano di Studi, la cui composizione prevede i Coordinatori didattici di Sezione, una rappresentanza di tutori professionali e degli studenti.

Il Gruppo per Rapporto di Riesame



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Il Consiglio di Corso nomina un'apposita Commissione con la funzione di monitoraggio continuo delle attività del CdSI al fine di proporre azioni di miglioramento costante in linea con le politiche del Presidio di Quality Assurance (PQA) di Ateneo.



Art. 26) Sito Web del Corso di Studio

Il Corso di Studio dispone di un sito WEB contenente tutte le informazioni utili agli studenti ed al personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

Nelle pagine WEB del Corso di Studi, aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione:

- l'Ordinamento Didattico;
- la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, le date fissate per gli appelli di esame di ciascun corso, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli studenti;
- le deliberazioni del CCDS relative alla didattica;
- il Regolamento Didattico;
- eventuali sussidi didattici on line per l'autoapprendimento e l'autovalutazione.

Il sito contiene inoltre uno spazio adeguato per il confronto tra studente e docenti sui temi organizzativi e didattici del Corso di Studi.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 27) Rinvio ad altre fonti normative

Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.



Università degli Studi di Brescia

Corso di Studio in **Infermieristica**

Art. 28) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Ottobre 2018 e si applica a partire dalla coorte degli studenti immatricolati al primo anno per l'anno accademico 2018-19.